

Il Ministero unicamente dichiara che egli non crede di poter proseguire il suo compito, e di avere la responsabilità degli atti governativi, se nel fatto viene a mancare una delle principali promesse, una delle più importanti garanzie per le quali ha preso impegno, lo richiede il nostro onore e il nostro interesse politico; è un obbligo solenne contratto verso il paese, verso l'Europa, verso noi stessi.

Questo io dichiaro, onde la Camera conosca bene, e senza alcun equivoco, quali sono gli intendimenti del Ministero a questo riguardo, quali possano essere le conseguenze di una deliberazione che essa sta per prendere.

Per noi facciamo voto perchè quelli che verrebbero a succederci possano con minori sacrifici, senza turbamenti, senza pericoli, condurre a termine l'opera della unificazione italiana.

Questo io me lo auguro di tutto cuore, e sarò il primo ad applaudire a chi riesca. Ma gli attuali ministri, dopo i loro precedenti e gl'impegni personali assunti, da uomini d'onore, non potrebbero acconsentire a vedere scemate queste guarentigie, senza perdere (e questo non interessa solamente noi, ma anche il paese), senza perdere ogni forza, ogni autorità, ogni prestigio.

Certamente, o signori, il giorno in cui il Ministero venisse meno alle sue promesse, alle sue dichiarazioni, diverrebbe esautorato, non sarebbe più ascoltato in Europa. (Benissimo! *a destra*) E voi non dovrete permettere che un tal Ministero rimanesse al potere. (*Bene!*)

La Camera deciderà nella sua saviezza a qual partito voglia appigliarsi. (*Sensazione*)

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione se mantiene o ritira l'ultima parte del suo articolo.

BONGHI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BONGHI, relatore. Le ultime parole del presidente del Consiglio rendono necessaria una dichiarazione da parte della Commissione e la rendono nel tempo stesso assai facile.

La Commissione non aveva nessuna ragione di credere prima d'oggi che il dissenso che correva tra essa ed il Ministero rispetto all'articolo 7 potesse dar luogo ad una questione ministeriale. La Commissione aveva anzi fondata ragione di ritenere, aveva certissimo fondamento a credere che il Ministero potesse procedere d'accordo con essa anche rispetto a quest'articolo; e che insieme avrebbero potuto proporre alla Camera una di quelle risoluzioni che s'ispirano a quella logica media che è la sola che regola con successo le cose umane, e che non è nessuna di quelle due logiche false, posticce, illusorie, alle quali l'onorevole Alli-Maccarani ha appellato ieri, e che sono l'una e l'altra adatte a solo rovinarle.

La Commissione nel tempo stesso riconosce il di-

ritto, la convenienza, la ragionevolezza, al punto di veduta del Governo, della risoluzione in cui il Ministero è venuto dopo la tornata di ieri di porre la questione ministeriale sopra il mantenimento del proprio concetto nell'articolo 7 della legge.

Perciò non resta alla Commissione altro obbligo avanti alla Camera che d'esporre la precisa differenza che, rispetto a quest'articolo 7, ha luogo tra essa e il Ministero e d'esprimere quale sarà la sua condotta nella nuova posizione che la questione ha presa.

La Camera sa che il Ministero aveva, nel suo disegno di legge, proposto l'immunità locale dei palazzi apostolici, e che l'idea di questa immunità vi si sviluppava attraverso tre articoli successivi; mentre negli articoli 4 e 5 questa immunità pareva, secondo l'espressione della legge, estendersi insino ad una esclusione compiuta della legislazione civile e penale dello Stato dai recinti abitati dal Pontefice ed accordati a lui dal presente progetto. Nell'articolo 6 essa era più precisamente definita e pareva restringersi ad una esenzione di cotesti recinti da ogni azione della polizia giudiziaria, dicendosi che nessun ufficiale di questa vi si potesse introdurre senza l'autorizzazione del Pontefice o del presidente del Conclave o del Concilio che erano in questo rispetto equiparati con lui.

Il Ministero adunque, nel chiedere oggi alla Camera che dall'articolo della Commissione si cancellino le ultime parole, nelle quali è detto che un ufficiale di polizia giudiziaria si possa introdurre in codesti recinti quando sia munito di un mandato della suprema autorità giudiziaria del regno anche senza autorizzazione del Pontefice, non ritorna già interamente sul suo concetto di prima, od almeno si contenta di esprimere con chiarezza e precisione l'intento suo. Non si parlerà più, non s'intende parlare dell'esclusione di questi recinti spettanti al Pontefice, e delle persone che vi dimorino, dal dominio comune della legislazione civile e penale dello Stato; ma bensì l'azione di questa nella sua procedura è soggettata solo ad un'autorizzazione senza la quale non si può, sono per dire, mettere in movimento.

Queste osservazioni sono fatte dal relatore della Commissione, perchè gli onorevoli deputati possano giudicare con precisione sin dove la proposta attuale del Ministero differisce da quella che si ritrovava nel suo primitivo disegno, e che incontrò nel Comitato della Camera una così generale ed unanime contraddizione.

Ma il relatore non intende però punto, col mettere innanzi queste osservazioni, produrre nell'animo di nessuno di voi l'impressione, che la differenza tra la proposta attuale del Ministero e quella della Commissione non resti ancora grande e sostanziale. È certo grande e sostanziale la differenza che resta, poichè essa continua a consistere in ciò, che quel che era nel concetto della Commissione (la quale si era in ciò conformata al sentimento del Comitato), quello che era ed è, nel concetto della Commissione, un semplice